



LEGGE 20 dicembre 1993 n. 133

(pubblicata il 23 dicembre 1993)

**PROROGA DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 1990 N. 156 PER IL FINANZIAMENTO DELLE  
PRESTAZIONI PREVIDENZIALI - ASSICURATIVE ED ASSISTENZIALI EROGATE  
DALL'ISTITUTO PER LA SICUREZZA SOCIALE**

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 dicembre 1993.*

**Art.1**

Sono prorogate le disposizioni della Legge 20 dicembre 1990 n.156 che riguardano il finanziamento delle prestazioni previdenziali e di sicurezza sociale nei termini e con le modalità indicate negli articoli successivi.

**Art.2**

Il 20% del gettito del contributo per la Cassa di Corresponsione degli assegni familiari ai lavoratori dipendenti è destinato nel 1994 al finanziamento del Servizio Socio-Sanitario.

**Art.3**

Per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro per la corresponsione degli assegni familiari è diminuita dell'1%.

**Art.4**

L'onere derivante dal disavanzo della gestione del Fondo Pensioni agli Agricoltori è a carico del bilancio dello Stato nella misura dell'80%.

Per il periodo 1 gennaio 1994 - 31 dicembre 1994 il restante disavanzo sarà finanziato dalla categoria dei lavoratori dipendenti nella misura del 75% e nella misura del 25% dalle categorie dei lavoratori autonomi con ripartizione interna proporzionale al gettito contributivo, in attuazione del principio della solidarietà.

**Art.5**

La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1994.

**Data dalla Nostra Residenza, addì 23 dicembre 1993/1693 d.F.R.**

I CAPITANI REGGENTI

Gian Luigi Berti - Paride Andreoli

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Antonio L. Volpinari